

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. [REDACTED] del TRIBUNALE di [REDACTED], depositata il [REDACTED].

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE TEDESCO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che chiede che la Corte di Cassazione accolga il proposto regolamento di competenza nei limiti di cui in motivazione, con le conseguenze di legge.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. [REDACTED] ha proposto regolamento di competenza contro la sentenza del Tribunale di [REDACTED], che, decidendo sulla opposizione a decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dalla stessa [REDACTED] contro [REDACTED] per il pagamento di lavori extracontrattuali, ha dichiarato la propria incompetenza, in forza di clausola compromissoria per arbitrato rituale prevista nei relativi contratti.

Il giudice ha osservato che i contratti, che contenevano la clausola, avevano contemplato l'eventualità di lavori extracontratto, il che rendeva applicabile la clausola anche alle controversie relative a tali lavori.

Il ricorso è proposto sulla base di un unico motivo, con il quale si sostiene che i lavori oggetto dei contratti che prevedevano la clausola erano stati ultimati e collaudati, con la conseguenza che i lavori a cui si riferiva la pretesa erano del tutto autonomi dai contratti esauriti. Quindi, per definizione, non potevano trovare in questi stessi contratti la loro disciplina in ordine alla competenza arbitrale.

[REDACTED] ha resistito con controricorso.

dt

2. Il Pubblico Ministero ha deposita requisitoria scritta del seguente letterale tenore:

«[...] ██████ ha proposto regolamento di competenza avverso la sentenza n. ██████ con cui Tribunale di ██████ ha dichiarato la propria incompetenza a decidere la controversia promossa in via monitoria da essa ██████ contro ██████. Il giudicante ha ritenuto applicabile la clausola compromissoria di cui all'art. 27 dei contratti d'appalto *inter partes* del 12 e 27 febbraio 2013, affermando pertanto la competenza del collegio arbitrale ivi previsto e dichiarando la nullità del D.I. n. 86/17 emesso in favore di ██████ ed opposto dalla intimata ██████.

Il presente regolamento è ammissibile ai sensi dell'art. 819 *ter* comma 1 c.p.c. ed è tempestivo.

Esso è inoltre procedibile, in quanto, a differenza da quanto eccepito dalla resistente, il deposito del ricorso è avvenuto nel termine di venti giorni di cui all'art. 47 comma 3 c.p.c.

Vi è infatti il timbro postale di ricezione del ricorso inviato a mezzo posta il 16 ottobre 2018, dunque in tempo visto che la data di notifica del ricorso risale al 26 settembre 2018. È appena il caso di aggiungere che l'art. 134 disp. att. c.p.c. consente espressamente il deposito dei ricorsi per cassazione a mezzo posta.

Venendo al merito, il ricorso appare meritevole di parziale accoglimento.

Il giudice (onorario) di ██████ ha ritenuto applicabile la clausola compromissoria contenuta nell'art. 27 dei contratti *inter partes* del 12 e 17 febbraio 2013, in quanto clausola inerente "qualunque controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente contratto", a nulla valendo il fatto che la fattura azionata fosse relativa a lavori "extracontrattuali" ' dal momento che anche i lavori

extra rientravano nella regolamentazione pattizia a fronte della clausola 18, prevedente appunto "variazioni e/o aggiunte ai lavori previsti in contratto", e visto che nella stessa fattura azionata, la n. 2 del 1 agosto 2016, vi era esplicito riferimento a lavori extra relativi alle commesse "██████" e "██████", che sono quelle oggetto dei contratti d'appalto del 12 e 17 febbraio 2013. Orbene, premesso che il contenuto di tali clausole contrattuali è pacifico tra le parti (vedi gli atti difensivi), sembra indubbio che la clausola 18 faccia rientrare nel regolamento contrattuale i lavori extra oggetto di ordini ulteriori ed aggiuntivi, appunto perché le parti si sono preoccupate di regolare questa eventualità peraltro del tutto fisiologica. E in presenza di una clausola "omnicomprensiva" come quella dell'art. 27, che - si ripete - deferisce agli arbitri "qualunque controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente contratto", la competenza arbitrale anche su questi lavori aggiuntivi, che sono extra rispetto a quelli preventivati ma sono comunque regolamentati nel contratto, appare indiscutibile.

Alla fine, si tratta di lavori comunque riconducibili alle commesse oggetto di contratto n. "██████" e "██████". Né rileva che nella specie non sarebbe stata rispettata integralmente la procedura di cui all'art. 18, per assenza di "ordini per iscritto" provenienti "esclusivamente dall'Ufficio Acquisti [...] accompagnati dal preventivo concordato dei relativi prezzi con l'appaltatore", perché questa eventuale inosservanza può al limite valere come questione di merito, ai fini di accogliere o meno la domanda, ma non può certo significare assenza di una controversia riguardante lavori comunque previsti dal contratto (quelli aggiuntivi) quindi rientranti nell'ambito di operatività della clausola compromissoria "ampia" di cui all'art. 27. Così come allo stesso tempo non rileva che i lavori delle commesse erano ormai

f

completati, perché quel che conta è che si sia in presenza di lavori ulteriori comunque collegati alle commesse contrattuali.

Tuttavia, la riferibilità a tali commesse contrattuali non sussiste per tutti i lavori oggetto di causa. Invero, la fattura n. 2 del 31 agosto 2016 (vedi doc. 5 del fascicolo di [REDACTED]) fa riferimento a dieci lavorazioni extra, le prime otto testualmente rinviati alle commesse "[REDACTED]" "[REDACTED]", le ultime due no: la n. 9 a "Richiesta extracontrattuale assistenza tappezziere inviata il 12 giugno 2014" e la n. 10 a "Intervento [REDACTED] il 23 settembre 2013 inviato l'11/10/2013". Ed anche i documenti che riguardano nello specifico tali ultimi lavori (docc. 48 - 50 fascicolo [REDACTED]) non attestano alcun collegamento con le commesse "[REDACTED]" o "[REDACTED]", oggetto dei contratti d'appalto contenenti la clausola compromissoria. Il lavoro n. 10, anzi, riguarda testualmente un'altra commessa, la "[REDACTED]" (vedi anche il doc. 51, ovvero il riepilogo inviato l'11 ottobre 2013, ove si parla della commessa "[REDACTED]" accanto alle altre due).

Di conseguenza, il regolamento di competenza va accolto quanto alla pretesa creditoria relativa ai lavori di cui ai punti 9 e 10 della fattura n. 2 del 31 agosto 2016, lavori rispetto ai quali deve ritenersi non operante la clausola compromissoria di cui al citato art. 27 dei contratti d'appalto del 12 e 17 febbraio 2013».

3. La controcorrente ha depositato memoria, mentre si deve dichiarare la tardività della memoria della ricorrente, in quanto depositata alle ore 13:00 dello stesso giorno fissato per l'udienza camerale.

4. Il collegio condivide le conclusioni del pubblico ministero, sia in punto di ammissibilità e procedibilità del ricorso, sia nel merito.

Il fatto che i lavori fossero stati qualificati come extra contratto vuol dire che i lavori erano diversi rispetto a quelli inizialmente pattuiti. Ma una volta verificato che essi inerivano comunque a quelli oggetti delle previsioni originarie contenute nei contratti, di cui rappresentavano un'aggiunta, i contratti non costituiscono solo "il presupposto storico" della controversia insorta intorno a quegli stessi lavori, ma hanno il medesimo significato assunto rispetto ai lavori inizialmente pattuiti.

Il rilievo che precede segna, nello stesso tempo, i limiti della attrazione dei lavori extra nella disciplina contrattuale prevista in relazione alle controversie insorte fra le parti. Come esattamente rilevato dal Procuratore Generale la attrazione non opera per le lavorazioni identificate con i numeri 9 e n. 10, in assenza di collegamento con i lavori oggetto dei contratti che prevedevano la clausola.

Il rilievo contenuto nella memoria della controricorrente, e cioè che trattasi di lavori collegati pur sempre a commesse riferite a diversi contratti che prevedevano la competenza arbitrale, è irrilevante: l'incompetenza è stata dichiarata dal giudice in relazione alla clausola compromissoria prevista in quei specifici contratti e non in altri, che non avevano costituito il punto di riferimento della relativa eccezione.

Entro i limiti sopra indicati il regolamento è fondato.

Va conseguentemente dichiarata la competenza del Tribunale di [REDACTED] limitatamente alle lavorazioni contrassegnate con il n. 9 ("Richiesta extraccontrattuale [REDACTED] inviata il 12 giugno 2014") e con il n. 10 ("Intervento [REDACTED] il 23 settembre 2013 inviato l'11/10/2013).

5. Spese compensate.

Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo del versamento, da parte della ricorrente,

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di [REDACTED] limitatamente alle lavorazioni contrassegnate con n. il 9 (“*Richiesta extracontrattuale [REDACTED] inviata il 12 giugno 2014*”) e con il n. 10 (“*Intervento [REDACTED] il 23 settembre 2013 inviato l’11/10/2013*”) nella fattura n. 2 del 31 agosto 2016; *dichiara* compensate le spese del presente giudizio; *dichiara* ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’11 luglio 2019.